



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONTRATTO D'APPALTO

**PNRR - AGRITECH – Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie
dell'Agricoltura - SPOKE 8**

CUP G43C22001330005

**Fornitura di un sistema GC_IRMS (Gas Chromatography-Isotope Ratio Mass
Spectrometry) con spettrometro di massa a singolo quadrupolo (MS) e dei
relativi software di gestione**

CIG B24BF440AC

APPALTATORE: con sede legale in

C.F. / P.IVA

IMPORTO: euro - esclusa IVA

* * * * *

DA UNA PARTE

Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano (MI), Via Festa del
Perdono n. 7, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore Generale,
dott. Roberto Conte, nato a Brindisi il 06.10.1966, autorizzato alla stipula del
presente atto ai sensi dell'art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di
seguito denominato *Appaltante*

DALL'ALTRA

....., con sede in, codice fiscale e partita I.V.A.
....., rappresentata da, nato a il
....., codice fiscale, nella sua qualità di Legale
Rappresentante o Amministratore Delegato o Presidente del Consiglio di

Amministrazione della Società come risulta dalla Visura della Camera di commercio

di estratta in data doc. N....., e depositata agli atti di questa

Amministrazione, qui di seguito denominata *Appaltatore*,

PREMESSO

CHE con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2024 (rep.

316/2024) è stato approvato l'espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art.

71 D.Lgs 36/2023 per la fornitura di un sistema GC_IRMS (Gas Chromatography-

Isotope Ratio Mass Spectrometry) con spettrometro di massa a singolo quadrupolo

(MS) e dei relativi software di gestione, nell'ambito del progetto PNRR AGRITECH

- SPOKE 8 NextGenerationIT: Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di

"campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies" - CUP

G43C22001330005 afferente al progetto PNRR, Missione 4 Componente 2

investimento 1.4 finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, per le

esigenze del Dipartimento di Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali,

Produzione, Territorio, Agroenergia (DiSAA) dell'Università degli Studi di Milano.

CHE con determina dirigenziale del - rep./2024 - è

stata aggiudicata la gara d'appalto di cui in epigrafe alla Società, con

sede in, codice fiscale e partita IVA, che ha

offerto un importo pari a euro - IVA e oneri di legge esclusi;

CHE la spesa complessiva derivante dal presente contratto per l'affidamento della

sopra citata fornitura è pari ad euro - IVA inclusa;

CHE la spesa complessiva graverà a carico del progetto PNRR_AGRITECH_SPOKE

finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - *per i seguenti importi:*

- *Importo per fornitura euro*

- *IVA 22% euro*

- *Contributo ANAC euro 250,00;*

CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL/INARCASSA si
evince che l'Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi
accessori;

CHE, come da informazione del rilasciata dalla 'Banca Dati
Nazionale Unica della documentazione antimafia' a carico della suindicata
..... e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non
sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del
d.lgs. 159/2011;

oppure

CHE nelle more dell'acquisizione della informazione antimafia richiesta
dall'Appaltante (Prot. n._Ingresso_.....) nei confronti di
....., ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011, si procede alla stipula del
presente contratto sottoposto alle condizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 159/2011;

- *(se organico maggiore di 50 dipendenti) CHE, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del
D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in L. n. 108/2021,
l'Appaltatore ha consegnato, in data, copia dell'ultimo rapporto sulla
situazione del personale, di cui all'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con
attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze
sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità / attestazione della sua
contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri
regionali di parità;*



CHE, in ragione dell'oggetto del presente contratto, trattandosi di una mera fornitura con installazione con impiego di manodopera limitata si è ritenuto di non prevedere - tra i requisiti necessari alla presentazione dell'offerta né tra i criteri premiali dell'offerta stessa – i criteri di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 modificato dalla L. 108/2021 di conversione, orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e donne. Nello specifico, non essendo necessaria per l'esecuzione della fornitura di cui in epigrafe l'acquisizione di ulteriore personale dedicato, si è ritenuto - conformemente a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 47 del suddetto D.L. - di non richiedere l'impegno ad assicurare quote minime di occupazione giovanile e femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione o per la realizzazione di attività ad essa connesse o strumentali;

CHE con Decreto Rettorale del 9 marzo 2020, in ragione delle particolari circostanze nello stesso specificate, in deroga all'art. 5 del Regolamento sull'attività negoziale si procederà alla stipulazione del presente contratto in forma di scrittura privata;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Premesse e norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente acclusi di cui al successivo art. 6, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto a tutti gli effetti.

Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel



medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., dalle norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dalle disposizioni del D.L. 76/20 convertito con modificazioni dalla L. 120/21 e del D.L. 77/21 convertito con modificazioni dalla L. 108/21.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore e accettate dall'Appaltante.

ART. 2 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura di un sistema GC_IRMS (Gas Chromatography-Isotope Ratio Mass Spectrometry) con spettrometro di massa a singolo quadrupolo (MS) e dei relativi software di gestione. Le prestazioni contrattuali comprendono trasporto, consegna, montaggio, installazione, messa in funzione, esecuzione dei necessari allacciamenti di quant'altro occorra a renderla



perfettamente funzionante, collaudo e formazione del personale (familiarizzazione + corso on-site di 4 giorni), garanzia di 12 mesi, il tutto come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato Tecnico di gara e nell'offerta presentata dall'Appaltatore, facenti parte integrante del presente contratto.

ART. 3 – Importo del contratto

L'importo delle prestazioni di cui al precedente art. 2 è pari ad euro – IVA esclusa.

ART. 3bis – Clausola di revisione prezzi

Si rinvia integralmente all'art. 5 del Capitolato Tecnico.

ART. 4 - Tempi previsti per l'espletamento delle prestazioni

Il tempo utile per l'ultimazione della fornitura, da intendersi come consegna, installazione e messa in funzione della fornitura, è fissato in 150 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio della fornitura di cui al successivo art. 22.

Il suddetto termine è da ritenersi quale termine massimo non prorogabile per l'esecuzione della presente fornitura, salvo cause di forza maggiore non imputabili né riconducibili alla volontà dell'Appaltatore che ostino alla puntuale esecuzione della stessa. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto ad informare l'Appaltante in ordine all'esistenza della causa ostativa tempestivamente, e comunque non oltre 2 giorni da quando abbia avuto conoscenza della medesima, a pena di applicazione della penale prevista all'art. 14 del presente contratto. Contestualmente, l'Appaltatore deve altresì provvedere a concordare con l'Appaltante le nuove tempistiche di consegna.

I tempi relativi allo svolgimento della formazione per il personale interno dell'Appaltante verranno concordati tra le parti.



La garanzia di 12 mesi su tutta la fornitura decorre dalla data del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

ART. 5 – Luogo di esecuzione delle prestazioni

Il luogo di destinazione della strumentazione è situato presso il Laboratorio chimico - Edificio 21090 - locale R017 - piano rialzato, c/o il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, Produzione, Territorio, Agroenergia (Di.S.A.A.), Via Celoria, 2 - 20133 Milano, salvo diversa indicazione fornita dal Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC).

ART. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti i seguenti documenti, anche se non materialmente acclusi, che restano depositati agli atti dell'Appaltante: il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico, il DUVRI, l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli atti di gara, come accettati dall'Appaltante, *il contratto di avvalimento stipulato in data tra l'Appaltatore e l'ausiliaria (per il caso di avvalimento)*, nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.

ART. 7 – Domicilio

Per gli adempimenti relativi al presente contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale in; inoltre, dichiara che, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, il proprio domicilio digitale è il seguente:

ART. 8 – Condizioni e modalità di esecuzione



Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Appaltante e/o da terzi.

Per quanto non espressamente esplicitato, si richiama quanto previsto nel documento di offerta presentato dall'Appaltatore.

Per quanto riguarda le modalità di espletamento delle prestazioni e le relative obbligazioni ed oneri, si richiamano interamente il Capitolato Tecnico, il contenuto dell'offerta presentata dall'Appaltatore, le disposizioni del presente contratto ovvero le norme del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2023 che ne regolano l'esecuzione contrattuale.

ART. 9 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Si intendono ricompresi negli adempimenti contrattuali gli obblighi documentali di cui all'art. 47 D.Lgs. 77/2021 (Decreto Semplificazioni Bis), convertito con modificazioni in L. n. 108/2021.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a



perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Appaltante. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Si dà atto che l'Appaltatore si è impegnato ad osservare il CCNL indicato negli atti della procedura nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione

contrattuale che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Appaltante.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi art. 15 del presente Contratto.

(solo in caso di avvalimento) L'appaltatore, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e conformemente a quanto dichiarato in gara, è obbligato ad utilizzare, per tutta la durata dell'appalto, i requisiti e tutte le relative risorse e mezzi necessari, di cui egli è carente e che sono specificati nel contratto di avvalimento stipulato con l'impresa ausiliaria

ART. 9 bis – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore in materia di contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR e PNC



Le seguenti disposizioni trovano applicazione in virtù dell'art. 47 D.L. n. 77/2021

(Decreto Semplificazioni Bis) convertito in L. n. 108/2021.

L'Appaltatore ha dichiarato - in riferimento all'art. 47, comma 3 del D.L. n.

77/2021 (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in L. n. 108/2021 - di impegnarsi a

consegnare - entro sei mesi dalla conclusione del presente contratto - una relazione

di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle

professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri

fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione

effettivamente corrisposta, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di

parità, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14 e pena

l'interdizione automatica dell'Appaltatore dalla partecipazione a procedure di

affidamento relative ad interventi finanziati con le risorse del PNRR o del PNC, sia

in forma singola che associata, per un periodo di 12 mesi.

L'Appaltatore, in riferimento all'art. 47, comma 3 bis del D.L. n. 77/2021 (Decreto

Semplificazioni Bis) convertito in L. n. 108/2021,

- (se organico minore di 15 dipendenti) ha dichiarato di non essere tenuto agli

obblighi di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68;

oppure

- (se organico maggiore di 15 dipendenti) si è impegnato a presentare, entro sei

mesi dalla conclusione del presente contratto pena l'applicazione delle penali di cui

al successivo art. 14, con riferimento agli obblighi di cui all'art. 17 della legge 12



marzo 1999 n. 68 dettagliata relazione circa l'applicazione di sanzioni e/o

provvedimenti disposti a proprio carico negli ultimi tre anni.

oppure

- (se organico maggiore di 15 dipendenti) ha dichiarato di aver regolarmente

assolto, negli ultimi tre anni, agli obblighi di cui all'art. 17 della legge 12 marzo

1999 n. 68 e di non aver subito eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio

carico;

oppure

- (se organico maggiore di 15 dipendenti) ha dichiarato con riferimento agli

obblighi di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, di aver subito, negli

ultimi tre anni, l'applicazione di sanzioni e/o provvedimenti disposti a proprio

carico, come da dettagliata relazione presentata in data

oppure per operatore economico straniero

In ottemperanza agli obblighi documentali previsti ai sensi dell'art. 47 del D.L. n.

77/2021 (Decreto Semplificazioni Bis), convertito in L. n. 108/2021, in relazione alle

procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le

risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza – PNRR), si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di adempiere ai

suddetti obblighi mediante, in base all'ordinamento giuridico del proprio Stato

di appartenenza.

Si dà atto che la presente fornitura rispetta il principio di non arrecare un danno

significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi



dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

L'Appaltatore dà indicazione dei nominativi dei titolari effettivi, come da dichiarazione rilasciata in sede di gara.

ART. 10 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante. In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dai documenti contrattuali, l'Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio, comunque non inferiore a 15 giorni, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.

Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto con assoluto sollievo dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e mantenere indenne l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

ART. 11 – Garanzia del prodotto fornito

L'Appaltatore dovrà riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti, vizi e difetti, nonché le imperfezioni che si manifestino per

effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio, o per qualsiasi altra causa non direttamente imputabili all'Appaltante

ART. 12 – Pagamenti

L'Appaltante, accertata la regolarità della fornitura sotto il profilo della qualità e della quantità della stessa, al termine del collaudo e in seguito al rilascio del certificato di verifica di conformità - di cui al successivo art. 23 - provvederà al pagamento dell'importo dovuto entro 30 giorni naturali successivi e consecutivi dal ricevimento della fattura relativa e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Appaltante del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.

Ai sensi del D.M. n. 55/2013 e dell'art. 25 della L. n. 89/2014 di conversione del D.L. n. 66/2014, è in vigore l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione: pertanto l'Amministrazione non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

La fattura dovrà essere inviata a *“Università degli Studi di Milano - Direzione Servizi per la Ricerca, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano”* e dovrà riportare le seguenti informazioni:

Codice Univoco d'Ufficio 4LJAEU - necessario a fronte degli obblighi legati alla fatturazione elettronica

CIG B24BF440AC

CUP G43C22001330005

Dicitura *“National Research Centre for Agricultural Technologies (Agritech)”*

SPOKE 8 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU nell'ambito del



PNRR MUR – M4C2 – Investimento 1.4, “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies”.

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, i pagamenti sono effettuati direttamente alla società mandataria che manleva l'Amministrazione da qualsivoglia richiesta o contestazione delle mandanti.

Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere l'esecuzione della fornitura.

Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi con PEC, ai sensi del presente contratto.

Dagli importi comunque liquidabili verranno detratte tutte le somme dovute alla Stazione Appaltante per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

ART. 13 – Cessione del contratto e cessione del credito

La cessione del contratto è nulla ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, nonché i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui



alla l. n. 52/1991. È fatto altresì divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi

forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché

lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è

tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti

dell'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati

dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG della presente procedura.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente

articolo, fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il

presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 14 – Penali

Si rimanda interamente all'art. 11 del Capitolato Tecnico *e inoltre si stabilisce quanto*

segue. Le medesime penali potranno essere applicate altresì in caso di mancata

presentazione nei termini della seguente documentazione:

(Nel caso in cui l'operatore abbia dichiarato di occupare un numero di dipendenti

tra 15 e 50)

a) *mancata presentazione - entro sei mesi dalla stipula del presente contratto - della*

relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e in

relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale,

dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità,

dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;



b) mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della L.68/99 e/o della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti nei confronti dell'Appaltatore nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

L'inadempimento di cui al precedente punto a) comporterà, altresì, l'interdizione automatica dell'Appaltatore dalla partecipazione a procedure di affidamento relative ad interventi finanziati con le risorse del PNRR o del PNC, sia in forma singola che associata, per un periodo di 12 mesi.

ART. 15 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa

Si richiama l'art. 14 del Capitolato Tecnico, per cui la Stazione Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività, prolungata e ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle prestazioni oggetto del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando le prestazioni per la parte di esse regolarmente eseguite, qualunque sia il loro importo complessivo e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante all'Appaltante per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento della fornitura.

Nei casi sopra indicati, l'Appaltante comunicherà all'Appaltatore la risoluzione del contratto a mezzo PEC. Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato l'inadempimento o nel



caso in cui l'Appaltante dovesse ritenere non accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Si richiama l'articolo 122 comma 3 e l'art. 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora:

1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale contestata;

2) l'applicazione delle penali previste dal presente contratto raggiunga un importo superiore al 20% dell'importo contrattuale al netto di IVA;

3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive;

4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di qualsiasi gravità;

5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;

6) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Appaltante (art. 117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023);

7) la strumentazione oggetto della fornitura non sia conforme alle specifiche tecniche richieste nel Capitolato Tecnico nonché offerte dall'Appaltatore e non venga



sostituita a seguito della prima richiesta all'Appaltante entro il termine perentorio a tal fine assegnatoli.

L'Appaltante ha, infine, il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023.

In ogni caso, l'Appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 94 D. Lgs. 36/2023.

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC. In caso di risoluzione, l'Appaltante potrà provvedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, ad incamerare la garanzia definitiva per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti, fino al quinto in graduatoria, al fine di sottoscrivere un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche proposte dall'Appaltatore.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.



In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 16 – Diritto di recesso

Si richiama l'art. 15 del Capitolato Tecnico, per cui l'Appaltante si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Appaltante.

In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al Codice.

ART. 17 – Liquidazione giudiziale dell'Appaltatore

La liquidazione giudiziale dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto

ART. 18 – Garanzia definitiva

Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia fideiussoria definitiva n., rilasciata in datada, di importo pari ad euro



contenente l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Appaltante, il valore dell'intero deposito cauzionale.

Oppure Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva mediante bonifico bancario di importo pari ad euro effettuato in data

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia/dell'importo versato a titolo di garanzia definitiva) da parte dell'Appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

In ogni caso, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente, *successivamente alla consegna da parte dell'Appaltatore della documentazione di cui all'art. 47 D.L. 77/2021 convertito con modificazioni in L.108/2021.*

L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117



del D. Lgs. 36/2023, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. 16.09.2022, n. 193, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 19 – Subappalto

Si rimanda all'art. 12 del Capitolato Tecnico.

L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto

oppure

L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei limiti di legge indicando le seguenti attività:

ART. 20 – Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta

Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, documenti sicurezza etc...) resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi



che riterrà più opportuni, tutte quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 21 – RUP e Direttore dell'esecuzione

Si richiama l'art. 16 del Capitolato Tecnico. Ai sensi degli artt. 114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 16 e ss del D.M. n. 49/2018, l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), coadiuvato dai competenti uffici e dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore. A tale fine, il RUP svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Appaltante. Inoltre, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 22 – Verbale di avvio dell'esecuzione e di avvenuta ultimazione delle prestazioni del contratto



Si richiama l'art. 17 del Capitolato Tecnico. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere, ai sensi dell'allegato II.14 al Codice, apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto dall'Appaltatore.

Al termine del contratto il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica di regolarità sotto il profilo della qualità e della quantità, redige, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ai sensi dell'allegato II.14 al Codice.

ART. 23 – Verifiche di conformità

Si richiama l'art. 18 del Capitolato Tecnico. La fornitura oggetto del presente contratto sarà sottoposta a verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e previsioni previsti nel contratto nonché nel rispetto delle leggi di settore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà tempestivamente avvisare l'Appaltatore delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità alle quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell'Appaltante, diverso dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 14, l'Appaltatore dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ad effettuare la sostituzione delle apparecchiature e del materiale fornito o comunque ad effettuare tutte le modifiche di adattamento e migliorie necessarie a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche



previste dal contratto e la completa eliminazione dei vizi ed irregolarità, sempre che si tratti di vizi o difetti eliminabili; diversamente l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare la sostituzione del materiale fornito.

Delle operazioni di verifica di conformità è redatto apposito verbale.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali. È fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

ART. 24 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi

finanziari

Si richiama l'art. 20 del Capitolato Tecnico per cui l'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente (ove presente):

1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente contratto;



2. si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare all'Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

ART. 25 - Spese derivanti dal contratto

Sono a totale carico dell'Appaltatore le imposte di bollo, i diritti e le spese di contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.

ART. 26 – Controversie e decadenze

Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via esclusiva al Foro competente di Milano. È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

ART. 27 – Patto d'integrità

Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, sottoscrivendolo e accentandolo in ogni sua parte.

ART. 28 – Clausola di c.d. “Pantouflage”

L’Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 36/2023). L’Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell’art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

ART. 29 - Tutela della Privacy - Riservatezza

Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy e del successivo D.Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati in possesso dell’Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

_o_o_o_o_

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso.

Per l’Università degli Studi di Milano – il Direttore Generale dott. Roberto Conte

– con espressa accettazione degli artt. 14 (Penali) – 15 (Risoluzione, clausola risolutiva espressa) – 16 (Diritto di recesso)

Per – il